

AII_B

PER CONTO DEL COMUNE DI SAN SECONDO P.SE
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P.

(L. R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i., Delibera dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 154 del 6 giugno 2018, Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 27/09/2002 così come modificato con deliberazioni del C.C. n. 11 del 16/04/2012, modificato con delibera n. 32 del 30/07/2015)

Il/la sottoscritto/a

nato/a in il

residente in....., via....., n.....

tel./cell.

CHIEDE

di partecipare al Bando di concorso integrativo indetto da codesto Comune con delibera n. 26 del 21/03/2019 avente decorrenza dal 04/04/2019 al 20/05/2019, per ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e a tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali (così come previsto dagli artt. 46/47 e artt. 75/76 del D.P.R. n°445/2000)

DICHIARA

A) che il nucleo familiare interessato all'assegnazione di alloggio è così composto:

N.	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Rapporto parentela
1			
N.	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Rapporto parentela
2			
N.	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Rapporto parentela
3			
N.	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Rapporto parentela
4			
N.	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Rapporto parentela
5			
N.	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Rapporto parentela
6			
N.	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Rapporto parentela
7			

B) cittadinanza, di essere

- B.1) il cittadino italiano;
- B.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- B.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
- B.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.Lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- B.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- B.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

C) attività lavorativa:

di svolgere lavoro subordinato a tempo determinato / a tempo indeterminato dal _____ presso (indicare denominazione ditta e sede di lavoro)

_____ di svolgere lavoro autonomo (indicare P. IVA o iscrizione Camera di commercio/REA) dal

D) residenza

di avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;

di avere la residenza anagrafica nel Comune di SAN SECONDO P.SE;

di avere la residenza lavorativa esclusiva o principale nel Comune di SAN SECONDO P.SE prestando il proprio lavoro presso

di essere cittadino italiano emigrato all'estero e di essere iscritto all'A.I.R.E. del Comune di (il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non consecutivi);

E) requisiti relativi al patrimonio

i componenti il nucleo avente diritto non sono titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio ovunque ubicato ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione:

la titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;

la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%

il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.

il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla L. n. 76 del 2016 o della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

F) assenza di precedenti assegnazioni o contributi

che egli stesso e/o i componenti il nucleo familiare richiedente non hanno mai ottenuto l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/1977 o della legge 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

che egli stesso e/o i componenti il nucleo familiare richiedente non hanno mai ottenuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da altri Enti pubblici, al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

G) assenza delle seguenti condizioni ostative:

che né egli stesso né i componenti del suo nucleo familiare aventi diritto sono inibiti alla presentazione della domanda di accesso all'ERP in quanto soggetti a provvedimento di decadenza per i casi di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d), h bis), h ter), della L.R. 24/20001 e s.m.i, da meno di 2 anni alla data di presentazione di questa domanda e che comunque non sono inadempienti al pagamento del canone, fino a quando tale condizione permanga;

che né egli stesso né i componenti del suo nucleo familiare aventi diritto sono occupanti abusivi di un alloggio erp e comunque, nel caso lo siano stati, sono intercorsi più di dieci anni dalla data di rilascio dell'alloggio

H) requisiti relativi al reddito

che il valore I.S.E.E. del nucleo richiedente non è superiore a € 17.154,00, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7/11/2014,

che il patrimonio mobiliare del nucleo familiare non è superiore a € 35.000,00, calcolato applicando al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n 159/2013, la scala di equivalenza prevista per la medesima normativa

I) Condizioni nucleo richiedente l'alloggio:

che, in relazione a quanto previsto all'art. 5 del Regolamento per l' assegnazione alloggi ERP riguardante le condizioni oggettive e soggettive e aggiuntive comunali valutabili ai fini dell'attribuzione dei punteggi, si trova nelle seguenti condizioni da lui contrassegnate (barrare le caselle che interessano):

Barrare con una X	A) <u>Condizioni oggettive:</u>	Spazio riservato alla Commissione	
A-1)		Comune	Commissione
	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data di apertura del bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:		
	A-1.1) sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni punti 6		
	A-1.2) sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall'Ente Locale o dalle cooperative sociali nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 17 Luglio 2014 n. 12 punti 6		
	A-1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ivi residenti:		
	con una persona punti 1		
	con due o più persone punti 2		
Il punteggio non è attribuibile nei casi di coabitazione tra persone legate da vincoli di coniugio, ove non sia intervenuto provvedimento di separazione omologato dal tribunale, o di parentela in linea ascendente e discendente entro il 1° grado e collaterale entro il 2° grado, fatti salvi i casi di coabitazione di genitore/i con nucleo familiare di figli coniugati o di			

coabitazione di nuclei familiari di figli coniugati con il nucleo familiare di fratello/sorella e ancora di coabitazione per rientro nel nucleo familiare originario a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di rilascio dell'alloggio precedentemente occupato.

A-1.4) abitazione in alloggio sovraffollato:			
due persone residenti in alloggio composto da un unico vano	punti 1		
tre persone residenti in alloggio di superficie inferiore a mq.58,50:	punti 1		
quattro persone ed oltre residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58,50:	punti 2		
cinque persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 58,501e mq. 78:	punti 1		
sei persone ed oltre residenti in alloggio di superficie fino a mq. 78:	punti 2		
sette persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,001e mq. 90	punti 1		
otto persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,001e mq. 90	punti 2		

La superficie da considerare ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi è l'intera superficie dell'unità immobiliare misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

A-1.5) abitazione in alloggio che sia:			
in condizioni di antigieneità, da certificarsi da parte dell'Autorità competente	punti 2		
privo di servizi igienici da certificarsi da parte dell'Autorità competente:	punti 4		
Il punteggio non è attribuibile qualora l'antigieneità sia stata accertata a favore di un altro richiedente in occasione di precedente bando.			

A-2)

Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con L.R. 17 luglio 2014, n. 12. Il punteggio attribuibile è il seguente:			
A-2.1) in caso di altri provvedimenti da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza bando	punti 6		
A-2.2) per le scadenze successive:	punti 4		

Il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di rilascio.

A-3)

Sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con L.R.17 luglio 2014 ,n.12			
	punti 6		

Per soggetti assistiti dall'E.P., oppure dalle Coop. Sociali si intendono: i soggetti in carico ai servizi sociali competenti, per i quali è dimostrata la perdita di lavoro o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, avvenuta nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione del bando, causata da:

cassa integrazione ordinaria (CIGO) o straordinaria (CIGS)

perdita del lavoro per licenziamento

mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico

consistente riduzione dell'orario di lavoro (da accordi sindacali o aziendali)

chiusura di impresa o di attività libero-professionale registrate alla CCIAA derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente

malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo oppure la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Con il termine "presa in carico" si intende l'esistenza di un percorso sociale documentabile già effettuato dal nucleo familiare presso i servizi sociali territorialmente competenti, in data antecedente al provvedimento di sfratto. Non viene considerato, ai fini dell'individuazione del percorso sociale de quo, l'aver beneficiato una o più volte dell'erogazione di un nero contributo economico una tantum.

Per tale condizione non è richiesta la sussistenza del biennio dalla data di apertura del bando. Tuttavia, tale sistemazione non deve risalire da oltre cinque anni dalla data di apertura del bando.

	A-4) richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da Ente pubblico o da privati, che debba essere rilasciato entro due anni dalla data di scadenza del bando punti 4		
Le condizioni A-1.1), A-1.2), A-2), A-3) e A-4) non sono cumulabili fra loro e con le condizioni A-1.3), A-1.4) e A-1.5). Non sono inoltre cumulabili fra di loro i punteggi di uno stesso sub paragrafo.			
	B) Condizioni soggettive:		
	B-1) nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre: punti 4		
	B-2) nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni di età, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati (come in seguito definiti) a carico. In caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa punti 4		
	B-3) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 75 anni alla data di presentazione della domanda: punti 5		
Nel caso di assegnazione maturata per effetto di questo punteggio, qualora l'anziano fosse ricoverato in una struttura protetta nei 3 anni successivi all'assegnazione, si avrà luogo all'annullamento dell'assegnazione stessa perché verrebbero a decadere i punteggi relativi al punto B3, a meno che non vi sia idonea indicazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica dell'Azienda USL competente.			
	B-4) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai sensi del Regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino: Una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100% punti 2		
	Una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza" riconosciuta ai sensi dell'art. 17 della l.r. 3 febbraio 1994 n. 5, o ancora, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti normative: punti 4 Nel caso di assegnazione maturata per effetto di questo punteggio, qualora il portatore di handicap fosse ricoverato in una struttura protetta nei 3 anni successivi all'assegnazione, si avrà luogo all'annullamento dell'assegnazione stessa perché verrebbero a decadere i punteggi relativi al punto B4.		
	B-5) Nucleo familiare richiedente, con valore ISEE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni non superiore al 50% del valore ISEE previsto per l'accesso: punti 2		
In presenza di reddito complessivo inferiore al minimo INPS il punteggio non viene riconosciuto fatta eccezione nei seguenti casi: - percettori di redditi esenti ai fini IRPEF; - nucleo richiedente costituito da soli ultrasessantacinquenni il cui reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione; - nucleo richiedente sostenuto economicamente in tutto o in parte dai servizi sociali o da terzi debitamente documentato; - nucleo richiedente sostenuto economicamente da disoccupato o comunque in disagio economico transitorio certificato dai servizi sociali.			
	B-6) nucleo familiare formatosi a seguito di matrimonio, con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda, che sia privo di propria abitazione o si trovi in una o più soluzioni		

	abitative di cui alle condizioni oggettive del precedente punto A o nelle condizioni di cui al seguente punto B-8	punto 3	
	B-7) Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico che si trovi in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-8):		
	con un minore	punti 2	
	con due o più minori	punti 4	
<p>Il punteggio è attribuibile anche qualora nel nucleo conviva, oltre al 1° figlio minorenni anche un figlio maggiorenne invalido o portatore di handicap riconosciuto o studente frequentante. La condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda e deve permanere anche alla data di assegnazione, fatto salvo il caso in cui ci sia un mutamento della condizione dovuto al compimento del 18° anno di età da parte del/i minore/i. Il punteggio non è attribuibile quando il richiedente convive anagraficamente con altro genitore del/i minore/i o con altra persona non legata/e da vincoli di parentela o affinità. Il punteggio verrà ridotto del 50% in presenza dell'affidamento congiunto nell'atto di separazione.</p>			
	B-8) Richiedente che abiti in un alloggio, il cui canone di locazione, incida sul valore ISEE del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni secondo le seguenti percentuali:		
	in misura del 50% e fino al 70%	punti 1	
	in misura superiore al 70% e fino al 100%	punti 2	
	oltre al 100%	punti 3	
<p>Il punteggio relativo al canone non viene attribuito qualora il reddito IRPEF risulti inferiore al canone annuo o in presenza di redditi nulli, fatta eccezione nei seguenti casi: - percettori di redditi esenti ai fini IRPEF; - nucleo richiedente costituito da soli ultrasessantacinquenni il cui reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione; - nucleo richiedente sostenuto economicamente in tutto o in parte dai servizi sociali o da terzi debitamente documentato; - nucleo richiedente sostenuto economicamente da disoccupato o comunque in disagio economico transitorio certificato dai servizi sociali.</p> <p>Il punteggio è attribuibile soltanto nel caso in cui il richiedente sia in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato. Non sono cumulabili tra loro le condizioni B-2, B-3 e B-7. Non sono, inoltre, cumulabili fra loro le diverse ipotesi di cui alla condizione B-4</p>			
	C) Condizioni aggiuntive comunali:		
	C-1 Anzianità di residenza sul territorio comunale		
	C-1.1 Richiedente con residenza sul territorio comunale da 10 a 15 anni consecutivi;	punti 4	
	C-1.2 Richiedente con residenza sul territorio comunale da 15 a 20 anni consecutivi;	punti 6	
	C-1.3 Richiedente con residenza sul territorio comunale oltre i 20 anni;	punti 8	

Il sottoscritto si impegna a produrre, nei termini e modalità che gli verranno indicati, tutta la documentazione che il Comune ritenesse necessario acquisire nonché a fornire ogni notizia utile che gli venisse richiesta.

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. già citato ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza c/o gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli artt. 11, comma 6, del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, ed art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 7/05/1999 n. 221 e succ. mod. ed int.; che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e di altre Organizzazioni anche internazionali competenti (ad es.: Consolati, ecc.).



IMPORTANTE

FIRMARE SOLO ALLA PRESENZA DELL'INCARICATO A RICEVERE LA DOMANDA.

Nel caso di inoltro per posta, inviare la domanda già firmata allegando la fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore della domanda e della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

SAN SECONDO P.SE

IL DICHIARANTE

.....

Il sottoscritto addetto all'ufficio
attesta che la sottoscrizione di questa domanda è avvenuta in sua presenza.

SAN SECONDO P.SE,

IL DIPENDENTE ADDETTO

.....

Chiede che tutte le comunicazioni che lo riguardano, relative a questa domanda, siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso:

Comune di..... (PROV.....) CAP.....

Via.....n..... tel.

ALLEGA:

Copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica con attestazione ISEE in corso di validità, calcolata ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e D.M. 7/11/2014.

Allegati obbligatori sotto condizione, a seconda dei punteggi richiesti, ai fini dell'attribuzione del punteggio stesso:

- Copia fotostatica del documento d'identità del firmatario, qualora la firma non venga apposta alla presenza dell'incaricato alla ricezione;
- Copia fotostatica del documento di identità della persona che consegna la domanda, qualora la domanda non venga consegnata dal firmatario;
- Certificato del datore di lavoro attestante l'attività lavorativa del richiedente;
- Certificazione che attesti la sistemazione precaria del nucleo richiedente;
- Sfratto esecutivo;
- Dichiarazione attestante il rilascio dell'alloggio di servizio;
- Verbale di conciliazione giudiziaria (in caso di rilascio di alloggio o di sistemazione precaria);
- Certificato di invalidità rilasciato dalla competente commissione per le invalidità;
- Copia del contratto di locazione e copia delle ricevute di pagamento del canone d'affitto relative ai 12 mesi antecedenti la data di apertura del bando;
- Copia dell'omologa del provvedimento di affidamento del figlio minore.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente sul modulo predisposto dall'ACER - PARMA e in distribuzione:

- presso il Comune di SAN SECONDO P.SE, ove sarà presente un funzionario dell'ACER PARMA, nei seguenti giorni: 04 – 11 – 18 Aprile e 02 – 09 – 16 Maggio 2019 dalle ore 09.30 alle ore 12.30;
- presso ACER PARMA, Vicolo Grossardi n. 16/A – Parma;
- presso la sede distaccata di ACER PARMA sita in FIDENZA in Via De Amicis n. 2;
- disponibile sul sito internet del Comune di SAN SECONDO P.SE (www.comune.SAN SECONDO P.SE.pr.it) e di Acer Parma (www.aziendacasapr.it).

Le domande di assegnazione comprensive di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dovranno essere consegnate inderogabilmente entro le ore 13:00 del giorno 20/05/2019.

Possono altresì essere spedite tramite raccomandata A.R. e/o consegnate alla sede distaccata di ACER PARMA sita in FIDENZA in Via De Amicis n. 2 - 43036 Fidenza.

NON VERRANNO RITIRATE DOMANDE PRIVE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU), PERMESSO O CARTA DI SOGGIORNO, DICHIARAZIONE DI ATTIVITA' LAVORATIVA OVE RICHIESTO.

L'Azienda Casa Emilia Romagna non si assume responsabilità per le domande non pervenute o pervenute fuori termine causa disguidi postali. Le domande presentate oltre la data di scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso, intendendosi valide le domande presentate per posta con data di partenza entro i termini, quale risulta dal timbro postale. Parimenti, sono escluse le domande incomplete e quelle prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Chi cambia il proprio indirizzo o la propria residenza durante il periodo di validità della graduatoria deve comunicarlo immediatamente ad ACER PARMA sede distaccata di FIDENZA - Via De Amicis n. 2 - 43036 Fidenza con lettera raccomandata A.R.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare aumentino dopo la presentazione della domanda per effetto di nuove nascite, adozioni, affidi: il concorrente potrà godere dell'eventuale punteggio, purché ne faccia richiesta, entro l'approvazione della graduatoria definitiva.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario: subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine indicato nella domanda.

**DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE
DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN
RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DI ALLOGGIO ERP INOLTATA A SEGUITO DI
BANDO GENERALE INDETTO DAL COMUNE DI SAN SECONDO P.SE – ANNO 2018**

Titolare del trattamento: **COMUNE DI SAN SECONDO P.SE**

Responsabile del trattamento: **Azienda Casa Emilia-Romagna Parma - Acer Parma** con sede legale in **Grossardi, 16/a - 43125 - Parma, C.F. 00160390340, in persona del Direttore dott. Italo Tomaselli**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ C.F. _____

residente in via _____ n. _____

tel./cell. _____ e-mail _____

DICHIARA

di avere ricevuto le informazioni inerenti il trattamento dei propri dati personali fornite dal Titolare ai sensi dell'art. 13, Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR").

Luogo e data _____

Firma dell'interessato _____